dipvvf.COM-MT.REGISTRO UFFICIALE.I.0000389.15-01-2019

dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO UFFICIALE.U.0000873.14-01-2019.h.15:23

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco

Ai Comandi dei vigili del fuoco

e, p.c. Alla Direzione centrale per le risorse umane

Alla Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo

Alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Alla Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali

Alla Direzione centrale per la formazione

All' Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

OGGETTO: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 – Indicazioni inerenti il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Come noto, l'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ("*Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario*"), al comma 2, ha previsto che "Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, *comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due* elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del *decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi*

confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali *dei vigili del fuoco, il quale è contestualmente soppresso.*".

Orbene, si trae spunto da alcune richieste di chiarimento formulate in esito al completamento delle procedure finalizzate alla formalizzazione dei due elenchi previsti dal novellato articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, per fornire talune indicazioni, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto.

Il solo personale volontario che ha optato per l'iscrizione nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale può, in qualsiasi momento, manifestare al Comando VV.F. di pertinenza, la volontà di modificare la propria scelta: in tal caso, lo stesso verrà iscritto nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, e contestualmente cancellato, in via definitiva, dall'elenco istituito per le esigenze delle strutture centrali e periferiche, senza possibilità di essere ivi reinserito, tenuto conto del fatto che tale tipologia di elenco è stata definita dal legislatore "*ad esaurimento*", e, pertanto, non è alimentabile.

Giova precisare, peraltro, che per il personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 139/2006, l'impiego istituzionale dovrà riguardare esclusivamente il soddisfacimento delle esigenze dei distaccamenti volontari.

Il personale inserito nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, invece, fermo restando l'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 76/2004 (addestramento periodico del personale volontario), potrà, solo laddove vi siano concrete necessità di garantirne l'operatività, essere impiegato anche per le eventuali e contingenti esigenze di soccorso pubblico dei distaccamenti volontari, atteso che tali strutture figurano tra le sedi periferiche del Corpo per le quali è possibile che il personale volontario venga richiamato (cfr. articolo 2, comma 1, lett. c), e articolo 9, comma 2, del d.lgs. n.139/2006).

Resta inteso che l'operatività dei distaccamenti volontari potrà ritenersi comunque garantita anche con la sola disponibilità di impiego di un automezzo di appoggio a supporto delle squadre composte dal personale di ruolo del Comando VV.F. di riferimento.

Infine, nell'ottica di contenere tali esigenze operative di rinforzo, sarà cura delle SS.LL. intraprendere, in accordo con gli enti locali coinvolti, ogni utile iniziativa volta a favorire il reclutamento e la formazione di nuove risorse umane da inserire nell'elenco del personale iscritto per le esigenze dei distaccamenti volontari.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
DATTILO

firmato digitalmente ai sensi di legge